

## CIRCOLARE ESPLICATIVA

Dal 1° gennaio 2011, proroga concessa con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, entra in vigore l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni italiane di dotarsi di un Albo Pretorio da pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale. La disposizione è contenuta nell'articolo 32 della legge n. 69/2009.

Date le recenti disposizioni normative in tema di dematerializzazione e nell'ottica della semplificazione della attività della pubblica amministrazione, *l'albo pretorio on line* (art. 32 legge 69/2009) costituisce una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.).

Da gennaio 2011 l'albo pretorio si trasforma e diventa "virtuale". Tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati/diffusi sono resi pubblici tramite Internet.

Dal 1° gennaio 2011 solo questa pubblicazione avrà valore di legge e non si tratta della semplice trasposizione dei documenti o del contenuto dei documenti sul sito del comune. Un conto è, infatti, la pubblicità cosiddetta «notizia», che non produce effetti legali, altro conto è la pubblicità legale, da cui scattano ad esempio termini di legge, compresi quelli previsti per impugnare gli atti.

Vediamo dunque che cosa prescrive il citato articolo 32: *“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”* Il legislatore aggiunge, comma 2, che *“Dalla stessa data del 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”*.

Le regole con le quali funziona l'albo pretorio non cambiano, rimangono invariate.

Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso nella stanza dell'albo pretorio c'è un sito web. L'Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico, dove il Comune affigge ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini. Il motivo dell'esistenza dell'albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" l'azione della pubblica amministrazione.

Dal 1 gennaio 2011 quindi le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

Dunque dal 2011 vanno obbligatoriamente pubblicati su internet tutte le deliberazioni del comune, le affissioni matrimoniali, e tutte gli atti o provvedimenti amministrativi, la cui pubblicazione sia prevista per legge.

Cerchiamo di analizzare bene gli effetti della norma e di risolvere nell'immediato alcuni aspetti dubbi. La disposizione disciplina le forme di pubblicazione degli atti e provvedimenti, riservando gli effetti legali solo alla pubblicazione in rete. Questo significa che, allo stato, rimane come originale il documento cartaceo, di cui, appunto, cambia la modalità di diffusione legale. L'atto o provvedimento va sull'albo pretorio virtuale, senza modifiche alla disciplina giuridica. Ad esempio le deliberazioni devono rimanere all'albo virtuale per 15 giorni, trascorsi i quali diventano esecutive: alla scadenza vanno rimosse dall'albo pretorio virtuale (anche se possono rimanere nell'archivio on line, con mera funzione di documentazione, codice della privacy permettendo, secondo le linee guida del Garante del 2007).

Si deve garantire la genuinità del testo e la non modificabilità da parte degli utenti (da qui la preferenza per formati pdf o jpg o comunque per soluzioni tecniche che arginino la possibile manipolazione del testo).

Da ricordare che si conserva l'albo cartaceo, con mera funzione di pubblicità notizia, al fine di dare una possibilità di conoscenza a chi non ha il computer o il collegamento a internet, però sarà sottolineato con apposito avviso, che l'unica pubblicazione con valore legale è quella su internet.

In ogni caso è meglio non creare confusione con periodi di pubblicazione diversi tra pubblicazione cartacea e virtuale. Per cui è opportuno che nella stessa data di pubblicazione on-line sia affissa all'albo pretorio cartaceo copia del provvedimento. L'affissione dovrà in tal caso essere eseguita dai vigili urbani.

Importante, infine, rilevare che con il nuovo sistema, ciascun responsabile del servizio è obbligato e quindi responsabile della pubblicazione all'albo pretorio on line degli atti di competenza.

Il responsabile dell'area amministrativa è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli atti che provengono dall'esterno e devono essere pubblicati on line. Il responsabile dell'ufficio di stato civile, elettorale, anagrafe e i cittadinanza è responsabile delle pubblicazioni inerenti ai servizi di competenza. In sua assenza sarà sostituito dal Responsabile dell'area amministrativa.